

2013

NORME E PROCEDURE AFFILIAZIONE TESSERAMENTO



“NORME GENERALI”

(1^ PARTE)

- **Ordinamento Sportivo**
- **Registro Nazionale del CONI**
- **Agevolazioni per Associazioni/Società Sportive**
- **Certificazioni Mediche**

SOMMARIO

	PAG.
• La FIPE nell'Ordinamento Sportivo Italiano	3
• Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIPE	4
• Il Registro Nazionale CONI	6
• Riepilogo Registro Nazionale CONI	7
• Agevolazioni Fiscali per gli affiliati FIPE	8
• Altre Agevolazioni	9
• Agenzia delle Entrate – Modello EAS	10
• Regime Agevolato ex Legge 398/1991	11
• Riepilogo Agevolazioni Fiscali	12
• Certificazioni Mediche	13

LA FIPE NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO

In Italia al vertice del sistema sportivo è posto il CONI, riconosciuto per legge come l'organismo cui è affidata l'organizzazione dello sport a livello nazionale ed individuato come unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dagli Enti operanti al suo interno.

Alla luce di ciò, potrà essere considerata attività sportiva solo quella svolta nell'ambito del CONI e degli Enti da cui lo stesso è formato: Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate.

*In questo ambito si inserisce la **FIPE**, Federazione Italiana Pesistica, **riconosciuta dal CONI come unico soggetto dell'ordinamento sportivo cui è attribuita l'organizzazione sul territorio nazionale delle discipline sportive inerenti la "Pesistica Olimpica", che include le specialità controllate dalla International Weightlifting Federation (I.W.F.), e la "Cultura Fisica", comprendente le discipline sportive del Biathlon Atletico, dello Sviluppo Muscolare altezza-peso, della Distensione su Panca e del Braccio di Ferro, nonché tutte le discipline che utilizzano i sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness).***

La FIPE è, inoltre, riconosciuta dal Comitato Paralimpico Italiano, ed attraverso quest'ultimo dall'International Paralympic Committee (IPC), come unica rappresentante in Italia per la disciplina del Sollevamento Pesi Paralimpico.

Appare appena il caso di sottolineare, quindi, come non possa esistere nessun'altra autorità sportiva in ambito nazionale per lo svolgimento delle predette discipline e chiunque voglia partecipare a competizioni ufficiali a carattere nazionale o internazionale dovrà necessariamente entrare a far parte della FIPE.

La FIPE è, al pari delle altre Federazioni Sportive Nazionali, una Associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituita dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ad essa affiliate. Non annovera al proprio interno un settore professionistico e, pertanto, tutta l'attività svolta in seno alla FIPE è da considerarsi a carattere dilettantistico.

*Pertanto, l'**Affiliazione alla FIPE e la successiva iscrizione al Registro CONI sono presupposti che consentono l'acquisizione della natura di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica con conseguente acquisizione dei diritti, che saranno meglio di seguito descritti.***

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE ALLA FIPE

I sodalizi interessati ad affiliarsi alla FIPE dovranno tenere ben presente la normativa di riferimento di seguito analizzata.

Punto di riferimento per la disciplina degli enti sportivi è rappresentato dall'art. 29 dello Statuto del CONI.

Questa norma sancisce la necessità del riconoscimento di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate ovvero degli Enti di Promozione Sportiva.

Attraverso tale riconoscimento le Associazioni e le Società Sportive si innestano, per il tramite delle rispettive Federazioni, nell'ordinamento sportivo italiano.

La norma in oggetto disciplina poi l'ordinamento interno delle Associazioni e Società Sportive, disponendo che le stesse devono essere rette da un proprio Statuto redatto in conformità di quanto disposto dall'art. 90 L. 289/2002 e dalle delibere del Consiglio Nazionale del CONI.

La richiamata norma di legge, dopo aver indicato le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici, si occupa sia di individuare le caratteristiche che, sotto il profilo civilistico, devono possedere tali enti per potersi qualificare quali Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, sia di elencare una serie di agevolazioni a carattere fiscale alle stesse riservate.

Gli enti operanti nel mondo dello sport dilettantistico possono assumere la forma di Associazione senza personalità giuridica o riconosciuta come persona giuridica (*il cui riconoscimento da parte della Regione, o della Prefettura se l'attività viene svolta in più Regioni, comporta un'autonomia patrimoniale perfetta*) o l'ulteriore forma di Società di Capitali (*s.p.a. o s.r.l.*) o Società Cooperativa. In tutti i casi dovrà essere espressamente prevista l'assenza di finalità lucrative.

In particolare al comma 17 è previsto che i soggetti collettivi operanti nel mondo dello sport dilettantistico indichino nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica, ed al successivo comma 18 è inserito l'obbligo di adeguare il proprio Statuto ad una serie di clausole tassativamente previste.

A questo punto appare opportuno ricordare quello che deve essere il **contenuto minimo necessario** degli Statuti Sociali degli affiliati ai sensi della richiamata disciplina:

- Deve essere indicata la denominazione dell'Associazione o Società Sportiva, nella quale deve farsi riferimento all'attività sportiva dilettantistica svolta (*Es.: Associazione Sportiva Dilettantistica "Carpe Diem"*) in modo da consentire a chiunque dovesse intraprendere rapporti con l'Associazione o Società Sportiva di conoscere la tipologia del sodalizio
- Lo Statuto deve poi necessariamente indicare in modo compiuto l'**oggetto** dell'attività da svolgere, che deve essere di **natura** prevalentemente **sportiva**.
Eventuali attività ulteriori rispetto a quella sportiva potranno essere previste solo se finalizzate al miglior raggiungimento degli scopi sportivi, comunque prevalenti, e mai con carattere di indipendenza rispetto all'attività sportiva.
- Ulteriore elemento caratterizzante le Associazioni Sportive Dilettantistiche è l'**assenza dello scopo di lucro**.
Nello Statuto deve essere, infatti, previsto il reinvestimento degli utili eventualmente prodotti nelle attività istituzionali e il divieto di distribuzione, **anche in forme indirette** (*ad esempio per mezzo di sconti praticati agli associati rispetto alle tariffe riservate a chi non fa parte dell'Associazione o Società Sportiva*), di utili o avanzi di gestione.
- Nello Statuto dovrà poi essere contenuta la **disciplina del rapporto associativo**, dalle forme di ammissione, fino all'eventuale esclusione o volontaria decadenza dei soci.
- In riferimento alla disciplina interna, poi, limitatamente alle Associazioni (*da tale clausola sono quindi escluse le Società di Capitali*), dovrà essere prevista l'**uguaglianza** di tutti gli associati, ai quali andranno riconosciuti pari diritti ed obblighi, in particolare in riferimento all'elezione degli organi sociali ed all'accesso alle cariche direttive.

- Dovranno poi essere individuati gli **Organi** dell'Associazione (*Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente etc.*) con le rispettive competenze e fra questi dovrà essere individuato quello al quale è attribuita la **rappresentanza legale** dell'ente.
- Nel testo statutario dovrà essere previsto l'obbligo di redazione di **rendiconti economico-finanziari** e le modalità di approvazione degli stessi.
- Lo Statuto dovrà infine disciplinare l'eventuale **scioglimento** dell'Associazione o Società Sportiva, prevedendo sia i casi che le modalità di scioglimento, oltre che la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione. Essendo escluso il fine di lucro, come sottolineato in precedenza, le eventuali rimanenze dovranno obbligatoriamente essere destinate al **finanziamento di attività sportive**.
- Da ultimo segnaliamo un'ulteriore disposizione da inserire obbligatoriamente all'interno degli Statuti degli affiliati in virtù della Delibera n. 1273/2004 del Consiglio Nazionale Coni e recepita dalla FIPE nel proprio Statuto (*v. art. 5, comma 3*) in forza della quale gli Statuti delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche devono contenere una espressa **accettazione delle norme e delle direttive del Coni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti della FIPE**.

Oltre ad essere dotati di un testo statutario contenente quanto sopra indicato, ogni singola Federazione è legittimata a richiedere ulteriori requisiti per potere procedere all'Affiliazione.

Per quanto di nostro interesse tali disposizioni sono contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico Federale e meglio esplicitate nella 2^a parte ("*Procedure Operative*") delle norme e procedure di Affiliazione e Tesseramento.

REGISTRO NAZIONALE CONI

Solo le Associazioni e Società Sportive dotate dei requisiti previsti dalla normativa statale e federale potranno ottenere l'affiliazione alla FIPE. Va, inoltre, avvertito che con l'Affiliazione i sodalizi sportivi, oltre ad effettuare l'ingresso nel mondo federale, ottengono anche un riconoscimento provvisorio ai fini sportivi da parte del CONI, il quale, in virtù di quanto disposto dal citato articolo 29 del proprio Statuto, ha delegato alle Federazioni il relativo potere. **Il riconoscimento diverrà definitivo solo a seguito dell'iscrizione del sodalizio al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI attraverso il proprio sito internet www.coni.it che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di acquisizione del flusso aggiornato inviato dalla Federazione alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi del CONI (ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso, se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 giorni dell'anno).**

In caso di Riaffiliazione non si dovrà procedere al rinnovo della iscrizione al Registro.

Analizziamo ora, seppur sinteticamente, le conseguenze connesse a tale riconoscimento e le modalità pratiche per ottenerlo.

Un'analisi sulla valenza dell'iscrizione non può che partire dalle norme emanate per l'istituzione ed il funzionamento del Registro, allegate alla delibera del CONI istitutiva del Registro stesso, del novembre 2004. Un primo dato inconfutabile, infatti, lo si può trarre dall'incipit di tali Norme (*art. 1, comma 1*) secondo cui il CONI istituisce il Registro “*allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ...*”. Prima conseguenza dell'iscrizione appare, dunque, quella di trasformare il riconoscimento ottenuto provvisoriamente da parte della Federazione di appartenenza, in un provvedimento definitivo, sulla base del principio secondo cui “**il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni Dilettantistiche**”.

A tale valenza per così dire “formale”, però, se ne aggiunge una ulteriore maggiormente pregevole di conseguenze: il Registro, infatti, oltre che allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, è istituito “*anche ai fini della trasmissione al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186*”. **Tale previsione normativa, oltre a confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni Dilettantistiche ha disposto che le agevolazioni fiscali “di cui ai commi 1,3,5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni” si applicassero solo a quei sodalizi che fossero in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.**

Le Norme istitutive sono state recentemente oggetto di parziale modifica con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1394 del 19/06/2009. In esse, fermo quanto sopra, viene precisato che le iscrizioni al Registro saranno oggetto di provvedimento del Segretario Generale del CONI (*o suo delegato*) alla data del 31 marzo e 31 ottobre di ogni anno.

Modalità di iscrizione al Registro Nazionale del CONI

Appare inoltre interessante in questa sede operare un breve accenno alle modalità di iscrizione al Registro. Per prima cosa va avvertito che, solo dopo aver ottenuto l'Affiliazione “**provvisoria**” ed il relativo codice dalla Federazione (*la quale è chiamata ad effettuare un controllo sugli Statuti dei sodalizi sportivi*), la Società potrà avere accesso al Registro telematico del CONI per effettuare l'iscrizione, che assumerà carattere di definitività solo dopo che la Società avrà avuto cura di fare pervenire in Federazione copia del foglio d'iscrizione al Registro (*che verrà portato alla necessaria ratifica del Consiglio Federale*).

La procedura si avvia quindi in **forma telematica**, attraverso il sito del CONI (www.coni.it): dopo aver completato tutti i campi richiesti, l'utente dovrà procedere alla stampa di una dichiarazione sostitutiva (*autocertificazione*) che, debitamente firmata dal legale rappresentante della Società Sportiva e corredata da fotocopia leggibile di un suo documento d'identità, dovrà pervenire (*anche a mezzo fax*) al Comitato Regionale CONI competente. Una volta in possesso di detta documentazione, gli uffici periferici del CONI dovranno tempestivamente provvedere alla convalida dell'iscrizione. Solo in seguito alla convalida dell'iscrizione da parte del CONI Regionale l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica potrà accedere nuovamente al Registro telematico, stampare il **Certificato di Iscrizione** e conservarlo agli atti (*oltre che spedirne copia in Federazione*).

Si ricorda, da ultimo, che **l'iscrizione ha validità annuale**; successivamente, nel momento della Riaffiliazione, la data di scadenza del riconoscimento si **rinnoverà in automatico** senza la necessità di presentare una nuova autocertificazione al Comitato Regionale del CONI, ma avendo cura di ritornare sul sito internet del CONI per stampare il Certificato di Iscrizione valevole per quell'anno.

Si ricorda, altresì, che con le stesse modalità previste per l'iscrizione andranno comunicate, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, tutte le modifiche ai dati precedentemente inseriti.

RIEPILOGO REGISTRO NAZIONALE CONI

- **L'iscrizione al Registro Nazionale del CONI permette alle Associazioni/Società Sportive di completare l'iter di Affiliazione alla FIPE ed ottenere, così, il riconoscimento sportivo definitivo. Ciò indipendentemente dalla volontà di godere delle agevolazioni fiscali di cui, però, si potrà beneficiare solo se in regola con l'iscrizione al Registro.**
- **La 1^a registrazione permette di ottenere il “Certificato d'iscrizione”.**
- **Ogni anno le Associazioni/Società Sportive – *regolarmente affiliate alla FIPE* – sono tenute a ritornare sul sito internet del CONI per stampare il “Certificato di Iscrizione” valevole per quell'anno, da conservare ai propri atti.**
- **N.B. - Le Associazioni/Società Sportive dovranno effettuare una procedura d'iscrizione al Registro per ogni Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui fossero affiliate (*Es.: Associazione affiliata alla FIPE e ad un EPS: 2 iscrizioni al Registro CONI*).**

NOTE

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI AFFILIATI FIPE

Analizziamo a questo punto alcuni dei vantaggi fiscali connessi all’Affiliazione alla FIPE, riservando preliminarmente la nostra attenzione sulle agevolazioni specificamente riservate alle Associazioni e Società appartenenti all’ordinamento sportivo e precluse a tutti gli altri soggetti, a prescindere dalla forma giuridica assunta.

Prima, e forse più importante possibilità offerta alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIPE, è rappresentata dalla facoltà di riconoscere compensi per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e per l’espletamento di mansioni a carattere amministrativo-gestionale ex art. 67 del TUIR (*Testo Unico Imposte sui Redditi*). Si ricorda che tale disposizione menziona i predetti compensi fra i **redditi diversi**, come tali destinatari di una peculiare disciplina.

In particolare detti emolumenti non concorrono a formare reddito imponibile per chi li percepisce e non sono di conseguenza soggetti a tassazione per importi non superiori complessivamente a **7.500 euro** annui. Superata tale soglia i compensi scontano la ritenuta del **23%** (*quale prima aliquota Irpef*) + **0,9** (*quale addizionale di compartecipazione regionale unica per tutto il territorio nazionale*) a titolo d’imposta per la parte compresa tra 7.500 e 28.158,28 euro e scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d’acconto per la parte che eccede 28.158,28 euro.

Come accennato in precedenza, tale forma di riconoscimento economico potrà essere utilizzato esclusivamente da Associazioni e Società dotate del riconoscimento ai fini sportivi e potrà essere diretta solo a soggetti che svolgono una funzione strettamente connessa allo svolgimento di manifestazioni sportive o per attività didattiche preparatorie alle stesse ovvero a soggetti con mansioni a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale. Si segnala che l’art. 35, comma 5 della L. 14/2009 (*conversione del c.d. decreto “milleproroghe”*) ha specificato che nella frase “*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” (*di cui all’art. 67, comma 1, lett. m TUIR*), debba ritenersi ricompresa ogni attività didattica, formativa, di preparazione e di assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Sono esclusi da tali agevolazioni i soggetti che effettuano tali prestazione in forma di lavoro subordinato o di esercizio di arti e professioni.

Ulteriori agevolazioni sono riconosciute alle affiliate in riferimento alle imposte indirette. In particolare è prevista l’esonero dalle tasse di concessione governativa per tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché l’assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa di **€168,00** per gli atti costitutivi e di trasformazione posti in essere dagli enti iscritti al Registro. E’ infine prevista l’esonero dall’imposta di pubblicità per la cartellonistica pubblicitaria collocata da Associazioni e Società Sportive all’interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza certificata inferiore a tremila posti.

Ulteriori importanti vantaggi per le Associazioni riconosciute ai fini sportivi sono individuabili in modo indiretto attraverso le facilitazioni riservate ai soggetti che intendono a vario titolo, e in differenti modalità, sostenere l’attività delle Società Sportive.

Il comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede, infatti, che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, non superiori all’importo annuo di **€ 200.000,00**, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”. La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, le quali, pertanto, risultano integralmente deducibili dal reddito per il soggetto erogante, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del TUIR.

L’art. 12, comma 5, della legge n. 488/1999 (*Finanziaria 2000*), modificando la nota 1 dell’art. 26 del D.lgs. n. 504/1995, ha esteso l’accisa ridotta per gli usi industriali del **gas metano** agli “*impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro*”. Le Associazioni avranno diritto alla riduzione dell’aliquota fiscale sui consumi previa richiesta all’ente erogatore del servizio.

Un’ultima possibilità di finanziamento per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è rappresentata dalle erogazioni liberali. Tali contributi, effettuati da persone fisiche in favore di enti iscritti al Registro Coni, danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a €1.500.

Si ricorda, infine, a pena di decadenza dalla agevolazione di poter applicare la legge 398/91, che i pagamenti per importi superiori a **€516, 45** (ex £ 1.000.000) devono essere effettuati tramite:

- conto corrente bancario o postale;
- assegno bancario non trasferibile;
- assegno circolare non trasferibile;
- carta di credito;
- bancomat;
- bonifico bancario o postale.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Gli affiliati alla FIPE risultano poi destinatari di una serie di norme rivolte non solo alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ma destinate a sostenere la pratica sportiva in generale. Fra queste una delle più importanti è rappresentata dalla possibilità offerta alle famiglie di detrarre dall'Irpef una parte delle spese sostenute per l'iscrizione a corsi sportivi o l'abbonamento a strutture sportive dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni. La detrazione è pari al 19% della somma pagata e va calcolata su un importo massimo di **210** euro l'anno. Tale agevolazione spetta sia nel caso in cui l'attività sia gestita da enti dell'ordinamento sportivo (*Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche*) sia da enti gestiti in forma di impresa e per fini di lucro.

Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo, la causale del pagamento, l'attività sportiva esercitata, l'importo pagato per la prestazione resa, i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

In conclusione della disamina della normativa tributaria degli enti affiliati alla FIPE è opportuno ricordare che, nel momento in cui gli stessi assumono la forma giuridica associativa, condividono con tutte le Associazioni non profit la peculiare disciplina fiscale, caratterizzata da alcune agevolazioni.

Fra queste particolare interesse riveste quanto disposto dall'art. 148 del TUIR (*comma 1*), secondo cui le somme versate dagli associati a titolo di quota o contributo associativo non concorrono a formare il reddito complessivo dell'Associazione, a condizione che non sussista una specifica corrispettività tra la quota pagata e l'attività resa dall'Associazione nei confronti dei soci.

Inoltre, sempre ai sensi del medesimo articolo (*comma 3*), non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati, nei confronti di altre Associazioni e dei rispettivi associati che svolgono la medesima attività e che facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e nei confronti dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. È il caso dei corrispettivi specifici versati da altri Affiliati FIPE e dai rispettivi tesserati.

Affinché possano rendersi applicabili le agevolazioni previste dall'art. 148 TUIR, comma 3 è, però, necessario che lo Statuto dell'Associazione sia redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e contenga alcune specifiche clausole indicate nel successivo comma 8 del medesimo articolo. Tale norma impone agli enti di tipo associativo una disciplina per lo più equiparabile a quanto previsto dal più volte citato comma 18 dell'articolo 90 L. 289/2002; in caso di scioglimento l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad enti con finalità analoghe; la disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l'eleggibilità libera degli organi amministrativi con il rispetto del principio del voto singolo in ossequio alla sovranità dell'assemblea dei soci; l'intrasmissibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa.

A questo punto, però, diviene indispensabile offrire alcuni chiarimenti relativi alla disciplina fiscale delle Società Sportive affiliate alla FIPE; le quali, in ragione dei vincoli statutari indicati dall'art. 90, presentano, anche dal punto di vista tributario una propria peculiare disciplina.

Preliminarmente va chiarito che le Società Sportive Dilettantistiche costituite in **Società di Capitali**, pur non perseguendo alcun fine di lucro, mantengono comunque la natura di enti commerciali, così da dover rispettare le norme civilistiche e fiscali dettate con riferimento alle ordinarie Società di Capitali (*dovranno ad esempio redigere il bilancio secondo i criteri di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e dovranno ottemperare a tutti gli obblighi connessi al registro delle imprese*).

Ciò detto, però, si ricorda altresì che secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 90 L.289/2002 "*le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le Associazioni Sportive Dilettantistiche si applicano anche alle Società Sportive*

Dilettantistiche costituite in Società di Capitali senza fine di lucro". Tale disposizione rende quindi sicuramente applicabili anche alle Società di Capitali tutta una serie di agevolazioni dettate con riferimento alle Associazioni, come, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di riconoscere compensi per prestazioni sportive dilettantistiche, ma non chiarisce il problema forse di maggior interesse per i dirigenti delle Società affiliate alla FIPE: ossia la possibilità o meno di ritenere esistere, nell'ambito dell'attività sociale, un'area di carattere "istituzionale" che consenta di defiscalizzare le somme versate dagli associati e tesserati in analogia a quanto previsto per le Associazioni Sportive dal citato art. 148 TUIR. A tal proposito va chiarito che tale possibilità appare subordinata, anche per le Società di Capitali, al pari di quanto detto per gli enti di tipo associativo, al rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 148 TUIR. Sicché, nel caso in cui le Società di Capitali accolgano nei rispettivi testi statuari disposizioni volte a garantire l'uguaglianza di tutti gli associati a prescindere dal capitale versato e l'intrasmissibilità delle quote sociali, potranno godere dell'irrelevanza fiscale dei corrispettivi specifici versati dagli associati o tesserati alla Federazione.

Le Società di capitali sportive dilettantistiche e le cooperative saranno tenute all'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio competente per territorio.

Si segnala che anche le Associazioni Sportive che riscuotano proventi imponibili (*la c.d. attività commerciale*) in virtù di quanto previsto dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12.05.2011 pubblicato nella G.U. n. 111 del 14.05.2011, saranno tenuti all'iscrizione al Rea (*repertorio delle notizie economiche ed amministrative*) sempre tenuto dalla Camera di Commercio e soggetto al versamento del diritto annuale di 30 euro.

Agenzia delle Entrate - Modello EAS

In ossequio all'art. 30 del Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (*convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009*), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/09/09 è stato pubblicato il c.d. modello EAS che gli enti associativi (*comprese le Società Sportive Dilettantistiche*), dovranno **inviare all'Amministrazione finanziaria per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 148 TUIR** (*e rispettive agevolazioni ai fini Iva, art. 4 D.P.R. n. 633/1972*)¹. Il nuovo onere di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali all'ente impositore risponde all'esigenza di acquisire la più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (*Società Sportive Dilettantistiche*), al fine di tutelare le vere forme di associazionismo incentivate dal legislatore e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico ai solo fini elusivi.

In via grossolana, si può ritenere che siano tenuti alla presentazione del modulo tutti gli affiliati FIPE costituiti in forma di società di capitali o cooperativa mentre, per quelli costituiti in forma di associazione, il modello dovrà essere presentato da coloro che utilizzino le sopra citate agevolazioni fiscali. Tali agevolazioni sono date, essenzialmente, dalla non imponibilità ai fini reddituali ed Iva, dei corrispettivi specifici introitati da associati, iscritti o partecipanti a fronte della prestazione di servizi da parte del sodalizio sportivo (*esempio tipico l'iscrizione a corsi o la frequentazione della palestra*). La circolare n. 45 del 29 ottobre dell'Agenzia dell'Entrate ha precisato che sono tenute alla presentazione del modello tutte le ASD che, anche a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come **contributo o quota associativa**.

Si consiglia, in ogni caso, di farsi assistere da soggetti abilitati o quantomeno chiedere informazioni alla Agenzia delle Entrate (*sito internet: www.agenziaentrate.gov.it*).

¹ Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del provvedimento l'onere doveva essere assolto entro il 31.03.2011. Per gli enti neo-costituiti il termine è il sessantesimo giorno successivo alla costituzione (o dalla data di inizio del godimento delle agevolazioni fiscali cui il modello fa riferimento).

REGIME AGEVOLATO EX LEGGE 398/1991

Oltre a quanto finora analizzato il nostro legislatore prevede per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche una possibilità ulteriore, connessa al regime fiscale alle stesse applicabile.

Si fa riferimento, in particolare, alla possibilità di adottare un **regime agevolato**, disciplinato dalla **Legge 398/1991**. Per accedere a tale regime speciale è necessario presentare la relativa **opzione presso la S.I.A.E.** prima dell'inizio dell'anno solare per il quale la stessa ha effetto. L'opzione vale fino a revoca e comunque per cinque anni, a meno che non venga superato il **limite annuo di ricavi di €250.000,00**.

In forza della legge n. 398 del 1991 il **reddito imponibile** delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche viene determinato in maniera **forfetaria** applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali il **coefficiente di redditività**, fissato nella misura del **3 %** (*in pratica si presume che i costi commerciali siano il 97% dei ricavi*) al netto di eventuali plusvalenze.

Si ricorda, inoltre, che per gli enti ai quali sono riconosciuti i vantaggi descritti si applica un regime forfetario anche per la liquidazione dell'**IVA**. In particolare alle somme da versare viene applicata una **detrazione percentuale del 50%**, eccetto che per le operazioni di sponsorizzazione, per le quali la detrazione è del 10%, e per le cessioni di diritti televisivi e radiofonici, per le quali la detrazione è del 33%.

Detto che le Società di Capitali potranno godere di tali agevolazioni, ma saranno comunque tenute al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti nei loro confronti dal codice civile, per le Associazioni saranno obbligatorie le seguenti incombenze:

- **Emettere fattura** esclusivamente per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (*per le altre prestazioni non c'è obbligo di fattura*);
- Conservare e **numerare le fatture** di acquisto;
- **Annotare i corrispettivi** e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale, anche in un'unica soluzione, una volta al mese, e comunque entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello cosiddetto "registro Iva minori";
- Annotare distintamente nel predetto modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile;
- Conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti;
- Versare trimestralmente l'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (*si versa quindi il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre ed il 16 febbraio: se il giorno di scadenza cade di sabato o di domenica o un altro giorno festivo, il termine di versamento è spostato al primo giorno non festivo successivo*);
- Presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI FISCALI

- defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati FIPE;
- legge 398/91 (*semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare*);
- agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori con funzioni amministrativo-gestionali;
- presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000 (*certezza che le Aziende sponsor possano dedurre integralmente come spesa l'investimento promo - pubblicitario fatto dal proprio reddito*);
- esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all'interno di Impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
- esclusione dall'applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale, ossia solo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non si corre il rischio, in presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali, che l'amministrazione finanziaria non consideri più l'ente non commerciale con conseguente perdita di ogni agevolazione;
- esclusione dall'applicazione della tassa sulle concessioni governative;
- applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa;
- detrazioni dall'imposta per contributi erogati fino ad un massimo di € 1.500. L'articolo 15 comma 1 lett. i-ter consente la detrazione del 19% dei contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di € 1.500 annui;
- detrazione del 19% delle spese di iscrizione ai corsi fino a € 210 annui;
- riduzione dell'accisa gas metano.

NOTE

CERTIFICAZIONI MEDICHE

La materia è disciplinata da **tre Decreti del Ministero della Sanità**: l'uno del **18 febbraio 1982**, per quanto riguarda l'attività agonistica; l'altro del **28 febbraio 1983**, per quella non agonistica; l'ultimo del **4 marzo 1993**, per l'attività agonistica per i disabili.

Il secondo comma dell'articolo I del D.M. 18/02/1982 assegna alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva la qualificazione agonistica o meno dell'attività esercitata. E' dunque la F.I.P.E. l'unica Autorità legittimata alla definizione di attività agonistica o non agonistica da cui consegue l'obbligo della richiesta del certificato di idoneità alla pratica sportiva che abilita alla specifica attività (*agonistica o non agonistica appunto*). Tutti i soggetti per i quali si richiederà il tesseramento abilitante alla pratica sportiva agonistica o meno dovranno essere in possesso del certificato medico.

- Obbligo di certificazione medica dello stato di buona salute del soggetto che si accinge a svolgere **un'attività sportiva di tipo non agonistico** (D.M. 28/02/1983).
- Obbligo di certificazione medica rilasciata da un **medico autorizzato** che abilita alla **pratica agonistica** di una **determinata** disciplina (D.M. 18/02/1982).
- Obbligo di certificazione medica rilasciata da un **medico autorizzato** che abilita **l'Atleta disabile** alla **pratica agonistica** di una **determinata** disciplina (D.M. 04/03/1993).